



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: VERTENZA COMUNE DI TAVAGNACCO/ SOCIETA' FINANZIARIA IMMOBILIARE F.I.M. SRL - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE N. 310/2024 DEL 03.07.2024.

L'anno **2024**, il giorno **14** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18:40**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in sala Consiliare "E. Feruglio" i seguenti Consiglieri:

Dott. CUCCI GIOVANNI	Sindaco	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Presente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Vice Sindaco	Assente
DI BERT ADALGISA	Consigliere	Presente
FABRIS FEDERICO	Consigliere	Presente
FERUGLIO FRANCESCO	Consigliere	Presente
MARTINI ANDREA	Consigliere	Presente
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Presente
SPINELLI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
TONETTO GIORGIO	Consigliere	Assente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BONETTI OSCAR	Consigliere	Assente
BOTTO TALITA	Consigliere	Presente
BULFONE ANTONELLA	Consigliere	Presente
GRIMAZ GIORGIO	Consigliere	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
MIAN DANIELA	Consigliere	Presente
PARON GIULIA	Consigliere	Presente

Assiste il **Segretario comunale Dott.ssa CANTARUTTI LUISA**, presente nella sede comunale in sala Consiliare "E. Feruglio" il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. CUCCI GIOVANNI**, nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: VERTENZA COMUNE DI TAVAGNACCO/ SOCIETA' FINANZIARIA IMMOBILIARE F.I.M. SRL - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE N. 310/2024 DEL 03.07.2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009", come modificato dal D.Lgs. 126 del 10.08.2014 e dagli ulteriori decreti correttivi;

VISTE:

- la deliberazione giuntale n. 92 del 31.07.2023 di approvazione del D.U.P. 2024-2026;
- la deliberazione consiliare n. 52 del 14.09.2023 di presa d'atto del D.U.P. 2024 - 2026;
- la deliberazione giuntale n. 163 del 12.12.2023 di approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026;
- la deliberazione consiliare n. 76 del 20.12.2023 di presa d'atto della nota di aggiornamento al D.U.P. 2024 - 2026;
- la deliberazione consiliare n. 77 del 20.12.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e correlati allegati;
- la deliberazione giuntale n. 04 del 19.01.2024, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024 - 2026 parte finanziaria;
- la deliberazione giuntale n. 27 del 15.03.2024, relativa all'approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024 - 2026;
- la deliberazione consiliare n. 42 del 24.07.2024, relativa all'approvazione della salvaguardia degli equilibri e contestuale variazione di assestamento al bilancio di previsione 2024 - 2026, ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia dispone il riconoscimento da parte degli enti locali, da effettuarsi con deliberazione consiliare, della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze esecutive;
- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

ATTESO che:

- la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, la quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito riconducendo al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

DATO ATTO che:

- la Finanziaria Immobiliare F.I.M. srl, P. Iva n. 00270790306, con sede a Udine in Via Giusti n. 24, nella persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dallo Studio Legale Ponti & Partners del Foro di Udine, ha notificato al Comune di Tavagnacco, a mezzo raccomandata A/R, acquisita al protocollo dell'Ente in data 18/12/2014 al n. 40491, l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Udine;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 05.02.2016 l'Amministrazione ha deliberato di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine (giudizio n. 6841/2014 Racc.) avverso l'atto di citazione promosso dalla Finanziaria Immobiliare F.I.M. srl;
- il Tribunale di Udine – Sezione Civile – ha emesso la sentenza n. 247 del 16.02.2017, depositata il 24.02.2017, cronol. n. 532/17, relativa alla causa civile n. 6841/14 R.A.C.C., con la quale è stata accolta la domanda della Finanziaria Immobiliare F.I.M. srl sull'ipotesi di indebito arricchimento e condannato il Comune di Tavagnacco a corrispondere la somma di €152.548,40 e a rifondere le spese di lite;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 31.03.2017 l'Amministrazione Comunale ha deliberato di ricorrere in appello avverso tale sentenza per presunti € 210.697,43;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.09.2017 l'Amministrazione ha riconosciuto debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Udine n. 247/2017 del 16.02.2017;
- la Corte di Appello di Trieste, sez. II Civile ha emesso la sentenza n. 63/2019 del 19.12.2018, depositata il 8.2.2019, con la quale è stato accolto l'appello del Comune, dichiarata improponibile la domanda di indebito arricchimento

formulata nei confronti di questo Ente e condannata la Finanziaria Immobiliare F.I.M. srl a rifondere al Comune le spese di entrambi i gradi del giudizio;

- la Finanziaria Immobiliare F.I.M. srl, P. Iva n. 00270790306, con sede a Udine in Via Giusti n. 24, nella persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dallo Studio Legale Ponti & Partners del Foro di Udine, ha proposto in data 09.09.2019 ricorso ex art. 360 c.p.c. innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, sez. II Civile n. 63/2019 del 19.12.2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 24.09.2019 il Comune di Tavagnacco ha deliberato di costituirsi in giudizio innanzi alla Suprema corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, sez. II Civile n. 63/2019 del 19.12.2018;
- le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione pronunciavano la sentenza n. 33954/2023, depositata il 5.12.2023, con la quale il ricorso proposto da F.I.M. S.r.l. veniva accolto, nello specifico i motivi dal terzo al quinto e assorbimento del sesto motivo, statuendo il rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Trieste;
- con atto di citazione in riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, notificato al Comune di Tavagnacco in data 29/01/2024, la società Finanziaria Immobiliare F.I.M. S.r.l. adiva alla Corte di Appello per la prosecuzione del giudizio, al fine dell'esame dei motivi di appello originariamente proposti dal Comune di Tavagnacco e dichiarati assorbiti dalla sentenza n. 63/2019 del 19.12.2018 della Corte d'Appello di Trieste, successivamente cassata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.33954/2023, depositata il 5.12.2023, dando origine a un nuovo procedimento;
- con la deliberazione di Giunta Comunale con n. 33 del 03.04.2024 si stabiliva di costituirsi in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Trieste avverso l'atto di citazione in riassunzione promosso dalla Finanziaria Immobiliare F.I.M. srl, P. Iva n. 00270790306, presso la Corte D'Appello di Trieste, a seguito di sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sezioni Unite Civili n. 33954/2023 del 05.12.2023 notificato al Comune di Tavagnacco in data 29.01.2024 a mezzo PEC e acquisito al prot. 2747 di medesima data;

VISTA la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 310/2024 del 03.07.2024 che ha accolto parzialmente le ragioni del Comune di Tavagnacco, dichiarandolo debitore di complessivi € 84.014,50, e condannandolo al pagamento di quanto segue:

- € 60.366,50 con interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ. dal 8.8.2003 al saldo;
- € 21.600,00 con interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ. dal 31.10.2003 al saldo;
- € 2.048,00 con interessi legali ex art. 1284 comma 1 cod. civ. dal 5.11.2003 al saldo;

e a rifondere alla società F.I.M. srl le spese di lite dell'intero giudizio, spese che, per il principio espresso dalla Corte di Appello del vantaggio ottenuto dalle opere anche da parte di altri soggetti, sono state compensate tra le parti in misura di un terzo, e così determinate nell'intero:

- € 13.500,00 oltre € 859,90 per esborsi, quanto al giudizio avanti il Tribunale;
- € 10.000,00 quanto al giudizio d'appello;
- € 8.000,00, oltre il CU e gli esborsi, quanto al giudizio di legittimità;
- € 10.000,00, oltre il CU e gli esborsi, quanto al giudizio di rinvio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario ex tariffa forense nella misura del 15%;

PRESO ATTO della relazione relativa al contenzioso tra il Comune di Tavagnacco e la Società Finanziaria Immobiliare F.I.M. srl, di cui alla sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 310/2024 del 03.07.2024, depositata dal legale dell'Ente, avv.to Raffa, in data 31.10.2024, ns. prot. n. 27627, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Servizio assegnatario di tale procedimento, vista la tematica trattata, è il Servizio Urbanistica dell'Ente;

VISTI i conteggi effettuati, condivisi con le parti coinvolte, validati dai legali di riferimento, che riconducono ad un importo complessivo del debito pari ad € 151.178,82;

CONSIDERATO che la fattispecie di tale debito fuori bilancio è riconoscibile in termini di legittimità, come riportato nel prospetto seguente:

Art. 194, comma 1	Classificazione del debito	Importo complessivo €
Lettera a)	Sentenza esecutiva n. 310/2024 del 03.07.2024 emessa dalla Corte di Appello di Trieste	151.178,82

ATTESO che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- Ai sensi dell'articolo 187, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso;
- Ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/2000, mediante l'utilizzo, per l'anno in corso e per i due successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- Ai sensi dell'articolo 194, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori;
- Ai sensi dell'articolo 194, comma 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000, qualora non possa documentalmente provvedersi con le modalità previste ai precedenti punti, mediante ricorso a mutui, secondo la disciplina recata dagli articoli 202 e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazione con durata diversa da quanto indicato al comma 2, può garantirsi la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei

corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa, a condizione che l'ente, nella relativa delibera consiliare, motivi dettagliatamente l'impossibilità di utilizzare altre risorse;

ESAMINATA la tipologia di spesa e le proposte di finanziamento della suddetta;

RILEVATO che si provvede al finanziamento della spesa, pari a complessivi € 151.178,82, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023 per € 116.178,82 (€ 100.000,00 avanzo accantonato – fondo contenzioso, ed € 16.178,82 parte disponibile, quota da destinare), e utilizzando fondi di bilancio – storno di spesa, per la rimanente parte pari a € 35.000,00, conformemente a quanto previsto dalla succitata normativa;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 23, comma 5 della L. 289/2002 (legge finanziaria dello Stato 2003), che testualmente recita:

"I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti";

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

DATO ATTO che, entro le tempistiche di legge verrà acquisito il parere dell'organo di revisione, ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 104/2020 (art. 53);
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse:

1. **DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/00, la legittimità dell'accertato debito fuori bilancio, la cui fattispecie è precisata nel prospetto seguente:

Art. 194, comma 1	Classificazione del debito	Importo complessivo €
Lettera a)	Sentenza esecutiva n. 310/2024 del 03.07.2024 emessa dalla Corte di Appello di Trieste	151.178,82

2. **DI PRENDERE ATTO** di quanto riportato nella relazione rilasciata dal legale di riferimento, avv.to Raffa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. **DI PROVVEDERE** al finanziamento della relativa spesa, pari a complessivi € 151.178,82, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023 per € 116.178,82 (€ 100.000,00 avanzo accantonato – fondo contenzioso, ed € 16.178,82 parte disponibile, quota da destinare), e utilizzando fondi di bilancio – storno di spesa, per la rimanente parte pari a € 35.000,00, conformemente a quanto previsto dalla normativa riportata in premessa, come di seguito riportato:

FONTI DI FINANZIAMENTO	Importo €	Codice Bilancio	Descrizione – Motivazione variazione	Importo €
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 – PARTE LIBERA QUOTA DA DESTINARE	16.178,82			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 – ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO	100.000,00	8.01.01	M. 1 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa; P. 1 – Urbanistica e assetto del territorio –	151.178,82
STORNO SPESA M. 1 – P. 3 “Oneri derivanti da sentenze esecutive”	35.000,00		“Oneri derivanti da sentenze esecutive”	
TOTALE RISORSE	€ 151.178,82		TOTALE SPESA € 151.178,82	

2. **DI APPORTARE** al bilancio di previsione 2024 - 2026 la variazione illustrata, indicata nei prospetti contabili allegato A – parte entrata, e allegato B – parte spesa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. **DI PRENDERE ATTO** che con successiva deliberazione giuntales si procederà a modificare il bilancio nelle graduazioni di macroaggregati per la spesa e categorie per l'entrata, di competenza dell'organo esecutivo, nonché il PEG 2024 - 2026.
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 193, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
5. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile di procedimento a porre in essere tutti gli atti conseguenti alla suddetta deliberazione.
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 5 della L. 289/2002.
7. **DI DICHIARARE**, con ulteriore votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. 17/2004 e ss.mm.ii., al fine di attivare celermente le procedure correlate all'approvazione del presente provvedimento.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

C.C. N. 56 DEL 14/11/2024

Le discussioni riportate nel verbale sono sintesi di quanto detto in seduta consiliare ai sensi del parere del Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 25 luglio 2001, n. 4074.

Prende la parola il Sindaco, il quale illustra il contenuto della vertenza con la Società Finanziaria Immobiliare F.I.M. s.r.l., spiegando la necessità di riconoscere un debito fuori bilancio di € 151.178,82 derivante da una sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Trieste.

Ripercorre le tappe della vicenda, iniziata nel 1975 con la presentazione di un piano di lottizzazione da parte della F.I.M. su un terreno di proprietà, successivamente modificato dal Comune con una variazione della destinazione urbanistica da residenziale ad agricola. Spiega che nel 2001, la società ha proposto al Comune di eseguire l'interramento di una linea di alta tensione in cambio della revisione dell'edificabilità dei terreni, ma l'Amministrazione non ha provveduto poi alla modifica della destinazione d'uso. Così la società decide di agire per le vie legali. E qui si innesca l'iter legale, che nasce e si incardina con un atto di citazione promosso dalla finanziaria immobiliare F.I.M. nel dicembre 2014; rispetto a questa citazione però, il Comune si costituisce tardivamente in giudizio per l'udienza del febbraio 2016; prosegue il Sindaco spiegando che questa tardiva costituzione ha comportato delle decadenze processuali e in particolare il Comune decade dalla possibilità di proporre autonomi mezzi di prova di prova (prova testimoniale; deposito di documenti e possibilità di richiedere consulenza tecnica a proprio favore).

Il legale del Comune tenta una istanza di riammissione in termini che invece il Tribunale di Udine inibisce e rigetta. La decadenza sopracitata ha come conseguenza che per tutto il proseguo del processo (fase di appello, di Cassazione e di rinvio in appello) il Comune ha potuto formulare delle difese e deduzioni sola sulla base degli atti di causa prodotti da controparte; quindi da questo punto di vista c'è stato un limite nell'esplicazione della difesa dell'ente perché gli sono venuti meno alcuni strumenti che avrebbe potuto utilizzare. Il Comune va a sentenza, la prima risale al 2017; in quel caso viene condannato a pagare € 152.000, più gli interessi, gli oneri, le spese legali ecc.

Nel proseguo la F.I.M. propone nel settembre 2019 ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, con un articolato iter, nel senso che prevede un primo passaggio in una sezione della Corte di Cassazione che poi non ha deliberato, per la peculiarità e la complessità della questione trattata. È stato deciso un passaggio ulteriore in un nuovo ruolo in pubblica udienza e la causa quindi veniva rimessa alle Sezioni riunite della Corte di Cassazione. Con la sentenza del 2023 viene accolto il ricorso proposto da FIM S.r.l. rinviando però alla Corte d'Appello di Trieste per la quantificazione dell'illecito arricchimento del danno; il Comune si costituisce in questo procedimento in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Trieste per il giudizio di rinvio. Si arriva quindi alla sentenza definitiva del 3 luglio 2024 che accoglie parzialmente le ragioni del Comune di Tavagnacco e vede comunque condannato il Comune di Tavagnacco a pagare l'importo di € 84.000, rispetto agli € 150.000 di partenza, più gli interessi che decorrono dal 2000, oltre a pagare i 2/3 di tutte le spese legali e quindi dalla somma di queste voci di tutte queste voci si determina l'importo complessivo del debito fuori bilancio in € 151.170.

Il Sindaco informa il Consiglio che la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio sarà inviata alla Procura della Corte dei Conti, che ha già aperto un fascicolo sulla vicenda nel 2017.

Interviene il Consigliere Marini, il quale esprime la sua preoccupazione per la possibilità che la F.I.M., una volta saldato il debito, possa presentare nuove richieste al Comune per la modifica della destinazione d'uso dei terreni, invitando l'amministrazione a prepararsi a gestire la situazione.

Il Sindaco risponde affermando di non essere a conoscenza delle intenzioni della F.I.M. e che qualsiasi richiesta di modifica del piano regolatore verrà valutata dal Consiglio comunale in base alle linee direttive vigenti.

Interviene la Consigliera Botto, la quale chiede chiarimenti sull'accantonamento dei fondi nel corso degli anni per far fronte alla vertenza, evidenziando come la quota accantonata nel passato fosse inferiore rispetto alla quota dovuta.

Risponde il Sindaco spiegando la cronistoria degli accantonamenti, iniziati nel 2019 a seguito del ricorso in Cassazione da parte della F.I.M., precisando che la cifra precisa non poteva essere prevista e quindi accantonata prima della sentenza definitiva. Dall'epoca in cui lui ha ricoperto il ruolo di Assessore al Bilancio, si è provveduto gradualmente a creare gli accantonamenti necessari.

Alle ore 19.05 esce il Consigliere Tonetto.

Il Sindaco chiede se ci sono altre osservazioni; non sussistendo interventi si pone ai voti la proposta, con il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 17 favorevoli, assenti n. 4, su n. 17 Consiglieri votanti e n. 17 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse,

II CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 17 favorevoli, assenti n. 4, su n. 17 Consiglieri votanti e n. 17 Consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

F.to CUCCI Dott. GIOVANNI

Il Segretario

F.to CANTARUTTI Dott.ssa LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 19/11/2024 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 04/12/2024, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Tavagnacco, addì 19/11/2024

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Cosetta Antoniazzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Comune di Tavagnacco, addì

L'IMPIEGATO RESPONSABILE